

persona competente in materia legale, la quale potrà così valutare l'esattezza della mia risposta.

Il fatto è noto: si collega a quello del Barsanti. Olimpio Mosti fu condannato a morte dal tribunale di Milano con due sentenze contumaciali. Trattandosi di sentenze contumaciali, non vi è il giudicato: basta che il Mosti si ripresenti perchè il giudizio si riapra in suo contraddittorio; non può dunque esplicarsi la prerogativa sovrana della grazia, che interviene solo quando tutti i rimedi ordinari siano esauriti.

Circa l'imprescrittibilità della condanna, questa è tale per l'articolo 61 del codice penale per l'esercito, e non è certo il Governo che può renderla prescrivibile.

Il fatto, quindi, esorbita dalla competenza ministeriale e rientra in quella legislativa. Altro il Governo non ha da dire.

PRESIDENTE. L'onorevole Macaggi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MACAGGI. Non sono soddisfatto, sono anzi addolorato della risposta che, con tanta cortesia di forma, l'onorevole sottosegretario di Stato mi ha dato. Sono motivi di ordine strettamente legali quelli che il rappresentante del Governo fa valere. Se fossero pur veri l'uno e l'altro motivo addotti, non potersi cioè dar adito alla prerogativa sovrana, che pur non ha limiti secondo lo Statuto del Regno, e non potersi quindi provvedere da parte del potere esecutivo, perchè la sentenza non è passata in cosa giudicata, sarebbe da chiedere (ed è per questo che io rivolgevo a nome dei miei amici politici l'interrogazione così al ministro di grazia e giustizia come all'onorevole presidente del Consiglio) sarebbe pure da chiedere, trattandosi ormai di una questione politica, se il Governo, qualora la competenza sia del Parlamento, qualora si tratti di questione *de jure condendo* e non *de jure condito*, non creda di proporre un provvedimento all'Assemblea nazionale.

Da quarant'anni dobbiamo lamentare che la giustizia in Italia abbia due bilance, una civile e l'altra militare. Non sono dunque, ne prendiamo atto, ragioni ordinarie di giustizia, che precludono ancora dopo quarant'anni il ritorno di Olimpio Mosti verso la madre che invano da tanto tempo aspetta: è una questione politica dunque, imprescrivibile. E allora noi ci dorremo, questo ci sarà lecito, che in tanto splendore di progresso di legislazione e di scienza viga in Italia un codice penale militare che sanzioni il concetto aberrante di pene imprescrivibili.

Se Olimpio Mosti avesse ammazzato, se fosse uno stupratore, un falsario, un parricida, da tempo si sarebbe estinta ogni azione penale contro di lui: egli invece fu condannato per ragioni che possono essere apprezzate ben diversamente da come lo furono nel momento in cui il moto di Pavia avvenne, per ragioni evidentemente assorbite da un movente politico; e l'azione penale non è estinta!

Non era forse il caso che noi ci aspettassimo legittimamente nel cinquantenario del Regno, promuovendo questa interrogazione, di ottenere dai ministri del Re una diversa risposta che dicesse: è ormai tempo che non vi siano, per ragioni politiche, esuli dall'Italia, che ne ebbe tanti; per Olimpio Mosti sono aperte le porte della patria?

Basti il ricordo di Pietro Barsanti, la cui esecuzione fu deprecata invano, basti ricordare agli italiani attraverso a quali dolorose prove l'Italia ebbe la sua capitale. Veda il Governo se non sia il caso di aggiungere ai tanti numeri della celebrazione del cinquantenario del Regno quest'altro che tolga all'Italia il dolore dell'ultimo esiliato. Sì, esiliato in fatto, poichè gli si è precluso l'adito di tornare in patria, a meno che non voglia assoggettarsi a un giudizio così grave come quello che contumacialmente finì due volte con una sentenza di morte.

Egli forse, libero di venire in Italia, non tornerebbe; come quei Greci che da tanto tempo prigionieri dei Persiani, vecchi e stanchi rifiutarono l'offerta di Alessandro di ricondurli in Grecia.

Ma non sia detto che vi sono esuli ancora: possa egli ritornare, in forza di un provvedimento che, se non ha da essere la grazia sovrana, che pure, ripeto, per lo Statuto del Regno non ha limiti, neppure quelli indicati dall'onorevole sottosegretario di Stato, sia un atto del Parlamento, acciocchè se a Tacito quindici anni parvero *grande mortalis aevi spatium*, non si dica dal Tacito di questo periodo di storia italiana che non valsero otto lustri a placare l'ira contro il compagno di Pietro Barsanti. (*Vive approvazioni all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Cosentini e Abozzi al ministro delle finanze, « per conoscere se intenda sistemare, in conformità di appositi memoriali consegnati ai suoi predecessori, lo stato dei subalterni nel personale presso le agenzie per la coltivazione del tabacco, i quali presentemente sono, fra altro, per-